---/----

La Corte d'Appello di Firenze,

prima sezione civile,

come sopra composta (Luigi Grimaldi, Presidente; Paolo Occhipinti, Consigliere; Alessandro Turco, Consigliere rel., est.);

sciogliendo la riserva come sopra assunta, relativa al reclamo proposto, con ricorso depositato il 2008, ai sensi dell'art. 708, iv co., cpc, da contro il provvedimento del 2008, del Presidente del Tribunale di Pistoia (nella persona della giudice Carla Carnesecchi), col quale, nel procedimento di separazione pendente *inter partes*, la figlia , nata il 1995, fu affidata congiuntamente ai genitori «*con prevalente domicilio presso la madre*», ; inoltre, preso atto, a seguito di ctu, che la minore si trovava in «*situazione preoccupante …, di grave disagio …, di attuale incomunicabilità col padre* – e di – *particolare, eccessivo attaccamento alla madre*», il Presidente del Tribunale, ritenendo che non fosse «*né utile né possibile, allo stato, imporre incontri o precisi periodi di permanenza tra Adriana e il padre*», dispose che fossero i Servizi sociali competenti «*a gestire i rapporti tra padre e figlia, tenendo presente la finalità dei loro interventi (ripristino rapporti tra padre e figlia) e coordinandoli con le indicazioni dell'eventuale terapeuta della minore*»;

udito il Pm, che ha concluso per il rigetto del reclamo;

◊ rilevato che il reclamante si è, in particolare, doluto del fatto che il Presidente del Tribunale avesse, erroneamente, omesso di dettare una disciplina relativa alla frequentazione tra padre e figlia: il fatto che la figlia, a seguito, più che altro, di un atteggiamento scorretto della madre, rifiutasse, allo stato, la figura del padre, imponeva, certamente, la massima prudenza nel dare attuazione alla disciplina relativa alla frequentazione tra padre e figlia ma non esimeva il giudice dal dettare la disciplina stessa; i Servizi sociali avrebbero potuto, utilmente, intevenire per contribuire alla migliore esecuzione dei provvedimenti giudiziali ma non potevano essere delegati a dettarli, trattandosi di diritti e, insieme, di doveri (art. 155 cc) delle persone coinvolte (padre e figlia);

◊ rilevato che il reclamante ha concluso reiterando le conclusioni formulate davanti al Presidente del Tribunale («. … *trascorra col padre almeno due giorni consecutivi nel fine settimana e due pomeriggi infrasettimanali e alcuni giorni nelle prossime festività, nei quali il padre avrà cura di farle frequentare attività sportive o ricreative, di accompagnarla ad incontri con amici e di seguirla nella esecuzione dei compiti scolastici. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'osservanza ditali disposizioni sia avviato per la minore un percorso di terapia individuale nella quale i genitori saranno coinvolti come indicato*

dalla relazione della ctu e secondo la valutazione della terapeuta; si sollecitino i genitori ad intraprendere un percorso psicologico personale come consigliato dalla ctu e, di seguito, una mediazione familiare volta al dialogo costruttivo sulle questioni che riguardano la figlia»);

◊ rilevato che la parte convenuta in sede di reclamo ha contrastato il reclamo stesso richiamando gli argomenti del provvedimento impugnato;

◊ ritenuto che il reclamo sia fondato: va considerato, infatti, che la sindrome, che sembra in atto, di alienazione parentale, determinata dalla madre nei confronti del padre, sembra imporre immediate misure che non possono certo avere l'effetto concreto di una conferma giudiziaria del rapporto patologico con la madre (ché anzi, ove la madre non receda immediatamente dagli atteggiamenti distruttivi in questione, ella dovrebbe, probabilmente, a salvaguardia della figlia, essere esclusa dall'affidamento); certamente è vero che all'esigenza che la minore frequenti con continuità entrambi i genitori, in un clima meno conflittuale di quello attuale, deve rispondersi nel rispetto della persona della minore, con la dovuta attenzione e gradualità e senza il ricorso a provvedimenti coercitivi nei confronti della medesima, che potrebbero avere conseguenze opposte a quelle ricercate in questa sede; ciò, tuttavia, non esclude che si dettino, in sede propria, le regole della frequentazione stessa ma rende, invece, soltanto, in aggiunta, necessario che, in questo periodo di forte conflittualità tra i

genitori, i Servizi sociali svolgano, anche attraverso incontri con i genitori e con la minore, un compito di controllo e di sostegno nell'attuazione delle modalità di frequentazione dettate dal giudice; va, sul punto, in particolare, osservato che, secondo la giurisprudenza e la migliore dottrina, la norma di cui all'art. 344 cpv cc, che consente al giudice tutelare di «*chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni*» deve essere interpretata, per identità di *ratio legis*, nel senso che, non solo il giudice tutelare, ma qualunque giudice che si trovi ad esercitare funzioni giurisdizionali che la legge abbia istituito a tutela della prole possa esercitare la predetta potestà (cfr, *ex plurimis*, Tribunale di Genova, 8 febbraio 1985, in *Dir. di famiglia*, 1987, 668, con nota: «*Pur mancando un'esplicita previsione normativa, è legittima l'ordinanza del giudice istruttore con cui sia disposta un'indagine del servizio sociale territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti, pur temporanei, sull'affidamento della prole, in ipotesi di divorzio o di separazione personale dei coniugi*»); poiché la pendenza del presente procedimento avanti alla Corte è puramente incidentale e cesserà colla pronuncia del presente provvedimento i Servizi sociali riferiranno, a loro volta, in ordine all'attività di controllo e di sostegno da loro svolta, anche in relazione alla possibile prospettazione di provvedimenti

coercitivi e sanzionatori, al Tribunale di Pistoia, avanti al quale è pendente la causa di separazione (della quale il presente procedimento costituisce un mero incidente); sulla base di quanto detto va, in conclusione, dettata una disciplina provvisoria degli incontri tra padre e figlia (i quali possono, al momento, essere limitati a un pomeriggio la settimana e a un fine-settimana su due, salvo un progressivo ampliamento, che potrà essere, ovviamente, disposto anche in corso di causa, così come qualunque aggiustamento che risulti, in concreto, opportuno) e deve essere affidato ai Servizi sociali del Comune di Pistoia competenti per territorio nell'area di residenza della madre il compito di vigilare, anche attraverso incontri con i genitori e con la minore, sulla attuazione delle modalità di frequentazione stabilite in sede giudiziaria, prendendo le opportune iniziative di carattere conciliativo e persuasivo e riferendo al Tribunale ai fini dell'eventuale emissione di provvedimenti coercitivi da parte del medesimo giudice (ferma, ovviamente, la normale responsabilità, civile e penale, dei genitori);

◊ ritenuto che sia, infine, opportuno rivolgere, formalmente, alle parti, nel dispositivo, gli inviti, che la Corte reputa opportuni, suggeriti dalla ctu (tali inviti non hanno una diretta sanzione giuridica ma il loro, eventuale, mancato recepimento potrebbe essere tenuto in negativa considerazione in sede di definizione del conflitto giudiziario fra i coniugi);

◊ ritenuto che le spese di lite, liquidate

come in dispositivo (d'ufficio, in difetto della relativa nota delle spese), debbano seguire la soccombenza;

P Q M

la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile;

in accoglimento del reclamo proposto da contro il provvedimento del 2008, del Presidente del Tribunale di Pistoia;

in parziale riforma del decreto impugnato;

fermo il resto;

stabilisce

che il padre trascorra con la figlia minore il pomeriggio del mercoledì (dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 19, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre) e, in via alternata, un fine-settimana su due (dalla fine delle lezioni scolastiche del sabato fino alle ore 19 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre);

invita

i genitori a consentire alla minore un percorso di terapia individuale nella quale i genitori siano coinvolti come indicato dalla relazione della ctu Dott.ssa ;

invita

i medesimi genitori a intraprendere un percorso di riflessione personale, anche, se del caso, con ausilio psicologico, come consigliato dalla ctu e, di seguito, una mediazione familiare volta al dialogo costruttivo sulle questioni che riguardano la figlia;

invita

infine, i genitori a non disattendere, nel rapporto tra loro e col figlio, i consigli loro rivolti dalla ctu;

visti gli artt. 344 e 337 cc;

richiede

ai Servizi sociali del Comune di Pistoia competenti per territorio nell'area di residenza della madre il compito di vigilare, anche attraverso incontri con i genitori e colla minore, sulla attuazione delle modalità di frequentazione stabilite in sede giudiziaria, prendendo le opportune iniziative di carattere conciliativo e persuasivo e riferendo al Tribunale ai fini dell'eventuale emissione di provvedimenti coercitivi da parte del medesimo giudice;

condanna

la convenuta in sede di reclamo a rifondere al reclamante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 1000 euro, di cui 700 euro per onorari e 300 euro per diritti, oltre alle spese generali, all'iva e al contributo previdenziale sull'imponibile di legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del .2009.

Il Presidente

Il Cancelliere